

**Regolamento dell'Avvocatura Civica
del Comune di Trieste e della disciplina dei compensi professionali
spettanti agli avvocati.**

Art. 1 Avvocatura Civica

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione, la composizione e le attribuzioni dell'Avvocatura Civica e la rappresentanza in giudizio del Comune di Trieste.
2. L'Avvocatura Civica provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi del Comune secondo le norme contenute nel presente Regolamento.
3. L'Avvocatura Civica è organizzata in struttura autonoma alle dirette ed esclusive dipendenze del Sindaco, nel rispetto dell'autonomia professionale forense (art. 23 L. n. 247/2012) e del Regolamento degli Avvocati iscritti nell'Elenco Speciale approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trieste.
4. In considerazione di tale collocazione organizzativa, l'Avvocatura Civica va diretta da un dirigente Avvocato abilitato all'esercizio presso le Magistrature Superiori.
5. Nell'ambito delle proprie competenze, l'attività dell'Avvocatura Civica è informata ai principi di autonomia e indipendenza dagli organi istituzionali e amministrativi, dai quali non può subire condizionamenti. Tenuto conto del personale di cui al comma 3 dell'art. 2, lo svolgimento di attività e mansioni di carattere amministrativo e comunque tali da non comportare assistenza legale propriamente detta si esaurisce nella gestione delle risorse umane e finanziarie assegnate all'Avvocatura Civica.
6. Gli Avvocati nell'espletamento della professione forense non sono soggetti a vincoli di subordinazione gerarchica.
7. Gli avvocati - pubblici dipendenti assegnati all'Avvocatura Civica - sono tenuti, in qualità di avvocati del Comune e nell'espletamento della funzione pubblica connessa alla relativa mansione, ad adempiere il proprio ministero con dignità e con decoro, nel rispetto delle norme dell'Ordinamento professionale forense. Essi sono tenuti all'osservanza dei canoni deontologici approvati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trieste e dal Consiglio Nazionale Forense, segnatamente per quanto attiene ai doveri di probità, dignità, decoro, lealtà, correttezza, fedeltà, diligenza, segretezza, indipendenza e quanto altro previsto. Agli stessi, in considerazione delle peculiari mansioni professionali svolte, viene garantita la massima flessibilità nell'osservanza dell'orario di lavoro.
8. Nel contratto di lavoro del dipendente Avvocato viene garantita l'autonomia di giudizio

**Regolamento dell'Avvocatura Civica
del Comune di Trieste e della disciplina dei compensi professionali
spettanti agli avvocati.**

intellettuale e tecnica dell'Avvocato stesso.

Art. 2 Composizione dell'Avvocatura Civica

1. L'Avvocatura Civica del Comune di Trieste è composta da un Avvocato coordinatore abilitato all'esercizio della professione presso le Magistrature Superiori e da altri dipendenti comunali di ruolo con profilo specialistico di funzionario direttivo – Avvocato assegnati e incardinati nel Servizio in numero adeguato alle esigenze funzionali.
2. I legali dell'Avvocatura Civica devono essere iscritti nell'elenco speciale dell'albo degli Avvocati, con esercizio limitato ed esclusivo agli affari del Comune di Trieste.
3. All'Avvocatura Civica del Comune di Trieste è, altresì, assegnato adeguato personale di supporto per lo svolgimento dell'attività amministrativa. La struttura amministrativa dell'Avvocatura Civica ha le seguenti funzioni:
 - a) riceve tutti gli atti giudiziari notificati al Comune, al Sindaco e agli Avvocati costituiti;
 - b) si occupa della tenuta del protocollo e dell'archivio di tutti gli atti dell'ufficio;
 - c) cura la fascicolazione dei giudizi pendenti;
 - d) cura la corrispondenza informativa con gli uffici competenti;
 - e) è responsabile della tenuta e della spedizione dei documenti che riguardano l'Avvocatura Civica;
 - f) predispone tutti gli atti di gestione di competenza del servizio, ivi compresi quelli di impegno e liquidazione.

Art. 3 Attività dell'Avvocatura Civica

1. L'Avvocatura Civica svolge le funzioni di assistenza, rappresentanza e difesa del Comune nelle cause giudiziali attive e passive proprie dell'Ente, innanzi a tutte le Autorità di ogni ordine e grado in tutti i casi in cui la legge richieda il patrocinio di un Avvocato. Presta inoltre la sua assistenza, laddove richiesto, nelle vertenze extra giudiziali.
2. Assiste e rappresenta l'Ente anche nel processo penale ai fini della costituzione di parte civile.
3. L'azione da promuovere e la costituzione in giudizio nonché le domiciliazioni sono

Regolamento dell'Avvocatura Civica del Comune di Trieste e della disciplina dei compensi professionali spettanti agli avvocati.

deliberate dalla Giunta comunale come previsto dall'art 75 comma 8 dello Statuto comunale su proposta dell'Avvocatura Civica.

4. La procura speciale *ad litem* è conferita per ogni singolo grado di giudizio dal Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci.
5. Oltre all'attività giudiziaria l'Avvocatura Civica del Comune di Trieste fornisce al Sindaco, alla Giunta Comunale, al Segretario Generale e ai singoli Direttori d'Area, consulenza giuridica e pareri legali. Inoltre esprime il proprio parere in merito alla promozione, abbandono, rinuncia o transazione dei giudizi, predispone transazioni giudiziali e stragiudiziali d'intesa con le strutture organizzative interessate per materia.
6. La funzione consultiva costituisce una forma di assistenza tecnica complementare alla rappresentanza processuale ed alla difesa del Comune in giudizio; essa assicura la collaborazione con gli uffici del Comune al fine della soluzione di questioni tecnico-giuridiche e interpretative idonea a indirizzare preventivamente lo svolgimento dell'azione amministrativa sul piano della legalità e della correttezza in qualsiasi materia di competenza del Comune.
7. I pareri dell'Avvocatura Civica, di norma resi entro 30 giorni dalla richiesta, salvo casi d'urgenza o termini maggiori in ragione della complessità della materia, oltre che al richiedente, vengono inoltrati alla Segreteria Generale.
8. Oltre all'attività giudiziale e di consulenza l'Avvocatura Civica:
 - a) su richiesta motivata e documentata suggerisce l'adozione di provvedimenti o collabora nella stesura del testo di risposta a reclami, esposti, diffide e altri atti che possano determinare l'insorgere di una lite;
 - b) partecipa a gruppi di studio nominati dal Sindaco o dal Segretario Generale per fornire adeguato supporto legale;
 - c) partecipa alle riunioni indette dal Sindaco o dal Segretario e dai singoli Dirigenti per fornire supporto legale nei casi in cui siano in discussione argomenti oggetto di contenzioso.

Art. 4 Funzioni dell'Avvocato coordinatore

1. L'Avvocato coordinatore, nel quadro delle attività previste all'art. 3:
 - a) assicura il complessivo buon andamento dell'Avvocatura Civica;

**Regolamento dell'Avvocatura Civica
del Comune di Trieste e della disciplina dei compensi professionali
spettanti agli avvocati.**

- b) sovrintende all'organizzazione della struttura, provvedendo direttamente alla gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate, ivi compresa l'adozione e la sottoscrizione degli atti all'uopo necessari;
 - c) determina le direttive inerenti alla trattazione degli affari contenziosi e consultivi;
 - d) organizza l'attività dell'Avvocatura Civica laddove possibile per gruppi omogenei di materie, con particolare riferimento a quelle che registrano un costante contenzioso;
 - e) assegna a sè ed agli altri Avvocati in servizio gli affari contenziosi e consultivi e gli altri affari, procedendo ad una distribuzione omogenea delle cause riferite a tutte le giurisdizioni;
 - f) assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo dell'attività contenziosa e consultiva, promuovendo l'esame e la decisione collegiale delle questioni giuridiche di maggior rilievo, nonché l'informazione e collaborazione reciproca tra gli Avvocati;
 - g) esprime parere all'organo comunale competente in merito all'instaurazione di liti attive o passive, nonché – sentito l'avvocato al quale è stata assegnata la relativa pratica - con riferimento agli atti di transazione ed alle rinunce nei contenziosi pendenti;
 - h) riferisce con continuità al Segretario Generale sull'attività svolta dall'Avvocatura Civica, segnalando carenze regolamentari e statutarie nonché problemi interpretativi riscontrati nelle casistiche trattate.
2. In caso di assenza o impedimento temporaneo, l'Avvocato coordinatore è sostituito:
- nelle funzioni attinenti all'attività legale dell'Ente, dall'Avvocato vicario, dallo stesso nominato, d'intesa con il Segretario Generale; in caso di assenza dell'Avvocato vicario, sarà sostituito da uno degli Avvocati in servizio;
 - nelle funzioni attinenti l'attività amministrativa, dal Segretario Generale.

Art. 5 Incarichi ad Avvocati esterni

1. La rappresentanza e difesa in giudizio del Comune possono essere affidate, acquisito il preventivo parere dell'Avvocatura Civica e previa delibera di Giunta Comunale, a professionisti esterni, sia in via esclusiva che congiunta con uno o più dei legali interni, con mandato congiunto o disgiunto, solo in casi eccezionali per controversie di particolare complessità esplicitamente motivata dall'Area o dal Servizio che ha in carico

**Regolamento dell'Avvocatura Civica
del Comune di Trieste e della disciplina dei compensi professionali
spettanti agli avvocati.**

la procedura e solamente nelle fattispecie in cui sia necessaria una particolare specializzazione non presente all'interno dell'Avvocatura Civica o nei casi in cui sia inopportuna e/o incompatibile la difesa da parte dell'Avvocato dell'Ente o in casi in cui l'organico presente in Avvocatura Civica non possa garantire una cura adeguata a singole fattispecie di contenzioso attuale o potenziale.

2. Nell'ipotesi di conferimento di incarico a professionista esterno, in via esclusiva e per controversie di particolare complessità e su proposta motivata del direttore dell'Area interessata, l'individuazione dello stesso professionista, nonché la spesa per il relativo incarico, sono sostenute dall' Area che ha in carico la procedura. Il compenso pattuito con il professionista è da intendersi onnicomprensivo.
3. Nell'ipotesi di affidamento a professionista esterno, il mandato potrà essere conferito congiuntamente ad uno o più dei legali interni, in modo da orientare in maniera uniforme la difesa processuale dell'Ente, così da garantire il presidio di legalità che è compito proprio dell'Avvocatura Civica.
4. Nel caso in cui si proceda ad un affidamento esclusivo al professionista esterno, quest'ultimo, oltre a tenere costantemente informata l'Avvocatura Civica in ordine all'evoluzione del procedimento seguito, ha l'onere di comunicare il testo delle difese elaborate a favore dell'Ente, gli atti di parte e la relativa documentazione.

Art. 6 Doveri di collaborazione

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire all'Avvocatura Civica, entro i tempi dalla stessa indicati, le relazioni, i chiarimenti, le notizie, i documenti, i provvedimenti e quanto necessario o utile per l'adempimento dei suoi compiti professionali, anche per consentire all'Avvocatura Civica la tempestiva costituzione in giudizio.
2. Qualora se ne ravvisi la necessità l'Avvocatura Civica, sentito il dirigente interessato alla vertenza, può nominare in fase giudiziale periti di parte esperti, scelti in via prioritaria tra i dipendenti comunali dotati della competenza necessaria.

**Regolamento dell'Avvocatura Civica
del Comune di Trieste e della disciplina dei compensi professionali
spettanti agli avvocati.**

DISCIPLINA DEI COMPENSI PROFESSIONALI

Art. 7 Trattamento economico e compensi professionali

1. A tutti gli Avvocati incardinati presso l'Avvocatura Civica, tenuto conto della professionalità, del decoro e della delicatezza del ruolo di Avvocato, è riconosciuto il trattamento economico adeguato alle funzioni professionali svolte, così come indicato dall'art. 23 della L. 247/2012. Restano a carico del Comune di Trieste gli oneri finanziari per l'iscrizione nell'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati dei legali incardinati nell'Avvocatura Civica.
2. Agli Avvocati incardinati presso l'Avvocatura Civica spettano altresì a titolo di retribuzione i compensi professionali entro i limiti stabiliti dalla L. 114/2014 in caso di sentenza favorevole.
3. Si considerano definite in senso favorevole le cause concluse – in ogni grado del procedimento: cautelare, di cognizione, di esecuzione ed eventuale opposizione - con la pronuncia di sentenze o altri provvedimenti, compresi i decreti ingiuntivi, che accolgano nella sostanza le domande del Comune di Trieste e/o rigettino quelle avversarie, con la condanna della parte soccombente al rimborso delle spese giudiziali o con la compensazione delle spese tra le parti. Si considerano, inoltre, definite in senso favorevole le cause concluse con provvedimenti che dichiarino – in seguito all'espletamento dell'attività defensionale - l'irricevibilità, l'improcedibilità, l'estinzione, la perenzione, l'inammissibilità, il difetto di legittimazione e/o la carenza di interesse ad agire della controparte, anche conseguenti a rinuncia, transazione, cessazione della materia del contendere e/o sopravvenuta carenza di interesse. Nel caso di esito parzialmente favorevole l'erogazione è limitata alle questioni decise con esito positivo per il Comune di Trieste. Nessun compenso è dovuto in caso di soccombenza ovvero di pronunce sfavorevoli per il Comune di Trieste. E' altresì dovuto un compenso per l'attività stragiudiziale riferito di regola al valore medio dei parametri ministeriali come disciplinati dal Decreto del Ministero della Giustizia n. 55/2014 e s.m.i.. Nessun compenso è viceversa dovuto per lo svolgimento della attività di consulenza e/o di assistenza giuridica.
4. Per la determinazione dei compensi professionali spettanti agli avvocati assegnati

**Regolamento dell'Avvocatura Civica
del Comune di Trieste e della disciplina dei compensi professionali
spettanti agli avvocati.**

all'Avvocatura Civica trovano applicazione i seguenti criteri:

- per le cause vinte definite con condanna al pagamento delle spese processuali a carico della parte soccombente, si fa riferimento al compenso liquidato dall'organo giudicante;
 - in tutti gli altri casi di accertata sussistenza dei presupposti per l'erogazione dei compensi, si rinvia ai valori di liquidazione esplicitati dai parametri di cui al Regolamento approvato con Decreto del Ministero della Giustizia n. 55/2014 e s.m.i. - Nell'applicazione dei parametri sopra richiamati si farà riferimento di regola alla media diminuzione percentuale ivi prevista, con riguardo allo scaglione di valore della causa.
5. La ripartizione dei compensi professionali tra gli avvocati interni viene effettuata dall'avvocato coordinatore secondo il seguente criterio:
- il 40% è ripartito in parti eguali tra tutti gli avvocati in servizio al momento della liquidazione;
 - il 50% al legale che ha trattato in via principale il contenzioso;
 - il 10% all'avvocato coordinatore.
6. Ai fini della correlazione tra i compensi professionali e la retribuzione di risultato, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, per gli avvocati dirigenti o incaricati di posizione organizzativa l'importo della retribuzione di risultato viene ridotto per ciascun anno di riferimento di una quota pari al 30% di quanto percepito per i compensi professionali nel medesimo anno.
7. La ripartizione dei compensi tra i professionisti legali interni secondo quanto indicato ai commi precedenti viene effettuata fino al raggiungimento dei tetti individuali; la restante quota non erogata viene riversata nel bilancio dell'Amministrazione.
8. Ai dipendenti che abbiano cessato per quiescenza il servizio presso l'Avvocatura Civica è riconosciuta la compartecipazione alle spese di lite riferite alle vertenze agli stessi assegnate fino alla definizione del grado di giudizio in cui gli stessi hanno prestato il loro patrocinio.
9. Nel caso in cui la rappresentanza e difesa in giudizio del Comune siano state affidate a professionisti esterni congiuntamente con uno o più dei legali interni, secondo quanto previsto al precedente art. 5, le spese recuperate o compensate in caso di sentenza

Regolamento dell'Avvocatura Civica del Comune di Trieste e della disciplina dei compensi professionali spettanti agli avvocati.

favorevole saranno riconosciute alla Avvocatura Civica nella misura del 50% . Non costituisce associazione di difesa il mandato congiunto rilasciato ad uno o più avvocati esterni per esigenze di domiciliatura di causa, cui consegue la mera sottoscrizione degli atti o presenza alle udienze.

10. Costituiranno, viceversa, elementi di decurtazione dei compensi professionali:
- mancato rispetto dei termini processuali con conseguenti decadenze o preclusioni o, comunque, effetti pregiudizievoli per l'Amministrazione comunale (riduzione dal 20 al 50%);
 - mancata partecipazione ad udienze, in riferimento alle udienze destinate allo svolgimento di attività non dilazionabile (riduzione dal 10 al 20%);
 - inadeguatezza della difesa in giudizio, con conseguenti decadenze, preclusioni o comunque effetti pregiudizievoli per l'Amministrazione, purchè non causata da indisponibilità di documentazione o di informazione (riduzione dal 20 al 50%).
- Il procedimento relativo alle decurtazioni è a carico del Segretario Generale; l'importo corrispondente a tali decurtazioni verrà riversato nel bilancio del Comune.

Art. 8 Formazione Professionale Specifica

1. Gli avvocati dell'Avvocatura Civica adempiono con la massima tempestività all'obbligo di formazione continua ai sensi della legge professionale e partecipano ai corsi di formazione organizzati anche dall'Ente, compatibilmente con il puntuale adempimento dei propri doveri professionali.

Art. 9 Pratica forense

1. Presso l'Avvocatura Civica può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio dell'attività di Avvocato. Il praticante viene individuato dall'Avvocato coordinatore, previa idonea procedura comparativa, tra una rosa di aspiranti che abbiano manifestato il proprio interesse a svolgere un periodo di praticantato legale presso l'Avvocatura Civica del Comune di Trieste. Tale periodo, di norma, non potrà essere inferiore ad un anno e non potrà durare oltre il tempo necessario per il superamento degli Esami di Stato.

**Regolamento dell'Avvocatura Civica
del Comune di Trieste e della disciplina dei compensi professionali
spettanti agli avvocati.**

2. La pratica non dà alcun titolo per l'ammissione all'impiego presso l'Amministrazione del Comune di Trieste.
3. I praticanti sottoscrivono apposito disciplinare contenente le modalità di esercizio della pratica forense.
4. I praticanti sono coperti da assicurazione in caso di infortunio connesso allo svolgimento della pratica.

Art. 10 Diritto di accesso

1. Ai sensi dell'art. 24 della Legge 241/90 ed in virtù del segreto professionale previsto dall'ordinamento, al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e Amministrazione difesa, sono sottratti al diritto di accesso i seguenti documenti:
 - pareri resi in relazione a liti potenziali o attuali;
 - atti a difesa dell'Amministrazione e relative consulenze tecniche;
 - corrispondenza relativa agli affari di cui ai punti precedenti.
2. Sono, inoltre, sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti:
 - rapporti ed atti di promozione di azioni di responsabilità davanti alle competenti autorità giudiziaria e contabile;
 - atti, documenti, provvedimenti e corrispondenza relativi a giudizi e/o a procedimenti non definiti;
 - esposti, denunce e querele nonché il contenuto dei relativi fascicoli.
3. Sono fatti salvi i diritti di accesso dei consiglieri comunali nei limiti dell'obbligo del segreto derivante dal loro Ufficio ed in osservanza dei principi di cui ai capoversi precedenti ad eccezione di quanto al comma 2 ultimo punto, tenuto conto della particolare disciplina dei procedimenti penali .

Art. 11 Norma finale e di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento trovano applicazione la normativa in materia di pubblico impiego, le norme in materia di contabilità pubblica, i vigenti CCRL e i Regolamenti di Organizzazione dell'Amministrazione Comunale, in quanto compatibili con la posizione professionale degli avvocati – dipendenti.

**Regolamento dell'Avvocatura Civica
del Comune di Trieste e della disciplina dei compensi professionali
spettanti agli avvocati.**

2. Trovano, inoltre, applicazione la Legge di disciplina dell'Ordinamento della Professione Forense e la normativa professionale di riferimento, anche per le parti non espressamente richiamate dal presente Regolamento.

Art. 12 Entrata in vigore

1. La modalità di ripartizione e corresponsione dei compensi professionali di cui al presente regolamento si applicherà alle liquidazioni relative alle cause successive all'entrata in vigore dello stesso.
2. Il presente regolamento sostituisce le previsioni precedenti in contrasto con quanto in esso contenuto ed integra la disciplina dettata in materia di organizzazione dell'ufficio ed erogazione dei compensi professionali.
3. Il presente regolamento entra in vigore dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio e sarà oggetto di verifica decorsi dodici mesi dalla sua entrata in vigore.